



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Deliberazione n. 1 del 17/05/2023

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE DI SP. SA. SCATURENTE DALLA SENTENZA N.168/2021 DEL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G..

IL COMMISSARIO AD ACTA

PREMESSO:

- Che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, Sez. III, con sentenza n. 3258/2022, ha accolto il ricorso n. 1516/2022 Reg. Ric. proposto da Spina Salvatore per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza n. 168/2021 relativa al procedimento R.G. n. 321/2011 del Tribunale di Barcellona P.G.;
- Che con la decisione in epigrafe, il TAR ha dichiarato l'obbligo della Città Metropolitana di Messina di adottare le determinazioni amministrative e contabili necessarie per dare esecuzione al giudicato, assegnando il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della decisione;
- Che il predetto consesso ha nominato, per il caso di inottemperanza, la Dott.ssa Rossana Carrubba, Segretario Generale del Comune di Messina, quale Commissario ad Acta, affinché provveda, alla scadenza del termine assegnato, in via sostitutiva, all'esecuzione del giudicato entro ulteriori 60 gg. (sessanta) dal termine di cui al precedente capoverso;
- ATTESO che il termine per l'esecuzione della suddetta sentenza assegnato dal T.A.R. Sicilia, Sez. di Catania, alla Città Metropolitana di Messina, di 60 giorni dalla trasmissione in via amministrativa della sentenza de quo, acquisita al protocollo dell'Ente in data 16/12/2022 al n. 41600, è inutilmente decorso;
- Che in data 6 marzo 2023, il Commissario ad Acta si è insediato presso la Città Metropolitana di Messina, chiedendo al Dirigente della I Direzione del citato Ente di predisporre tutta la documentazione necessaria alla determinazione delle spettanze riconosciute dalla suddetta sentenza n. 3258/2022 emessa dal T.A.R. Sicilia a favore del sig. Spina Salvatore;
- Che la sentenza n. 168/2021 del Tribunale di Barcellona P.G. relativa al procedimento R.G. n. 321/2011 stabilisce un risarcimento del danno come di seguito specificato:
 - € 3.386,72 sorte capitale;
 - € 650,15 rivalutazione monetaria su somme devalutate;
 - € 309,18 interessi legali;
 - € 1.658,80 spese di giudizio liquidate in sentenza;
 - € 21,07 spese di notifica;
 - € 100,00 tassa registrazione sentenza in misura del 50%;
 - € 300,00 contributo unificato ricorso per ottemperanza;
 - € 1.196,00 spese legali ricorso per ottemperanza;

- CHE con Decreto n. 601/2015 del 17/11/2015, il Giudice Istruttore ha liquidato in favore del C.T.U., Dott. Bartolo La Cava, la somma di € 450,00, oltre accessori, per la consulenza tecnica prestata, da pagare in misura del 50%, pari ad € 278,77;

- DATO ATTO che la somma complessiva di € 7.900,69 deve essere riconosciuta come debito fuori bilancio, in quanto rientrante nella fattispecie prevista dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, ed è da imputare al cap. 2004 del bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2024 nei limiti degli stanziamenti previsti nella seconda annualità 2023, prenotando la relativa spesa;

Tutto ciò premesso

RITENUTO che, come affermato in giurisprudenza (sent. TAR Catania , sez. II n. 1090/08) "*nel reperimento delle somme necessarie all'esecuzione del giudicato il Commissario ad Acta è legittimato ad eseguire tutti gli atti e gli adempimenti necessari per dare concreto soddisfacimento al diritto di credito, mediante l'esercizio di un'attività compiuta quale longa manus del giudice dell'ottemperanza, e l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento, ivi compresa l'accensione dei mutui. ...*" ed ancora, così si legge nella predetta sentenza "*che i limiti nascenti dagli stanziamenti di bilancio al fini dell'imputazione delle spese, limiti che valgono per l'amministrazione attiva, non si applicano invece nei confronti del commissario ad acta*";

CHE in tale contesto il Commissario ad acta nominato dal Giudice si appalesa come organo straordinario dell'amministrazione inadempiente, trattandosi di organo ausiliario del Giudice medesimo, dal quale trae attribuzioni e poteri, mentre le sue determinazioni devono essere adottate esclusivamente in funzione di giudicato;

CHE la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Siciliana n. 177/2015, richiamando la deliberazione n. 201/3/2013/PAR, ancora una volta, chiarisce che "*...la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve necessariamente provvedere ad indicare i mezzi finanziari destinati alla loro copertura completandosi in questo modo il procedimento che ha per fine quello di far rientrare nella corretta gestione di bilancio quelle spese che ne erano del tutto fuori..*".

ATTESO che l'ente non ha ancora approvato il bilancio 2023-2025

VISTO l'art.163 del TUEL secondo cui "*Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.*

VISTO l'art. 159, comma 2, del D.lgs 267/00, laddove si statuisce che non possono essere soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali destinate a:

- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

VISTO il Decreto Sindacale n° 298 del 19/12/2022 con il quale sono state individuate le somme impignorabili per il primo semestre 2023, adottata al sensi dell'art. 159 del T.U.E.L.;

PRESO ATTO CHE a seguito degli accertamenti contabili, le relative risorse per far fronte alla liquidazione del debito fuori bilancio, sono allocate al cap. 2004 del bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2024 nei limiti degli stanziamenti previsti nella seconda annualità 2023 per l'importo di € 7.900,69;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Dirigente della I Direzione D.ssa Anna Maria Tripodo;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile del responsabile della II Direzione dott.ssa Maria Grazia Nulli, ai sensi dell'art. 49 D.lgs. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

D E L I B E R A

Di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente deliberato e di intenderle di seguito integralmente riportate e trascritte;

RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, lett. a), del d.Lgs. n. 267/2000, il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 168/2021 relativa al procedimento R.G. n.321/2011 del Tribunale di Barcellona P.G., con la quale la Città Metropolitana di Messina è stata condannata al pagamento della complessiva somma di € 7.621,92 ed € 450,00, oltre accessori, per la consulenza tecnica prestata, da pagare in misura del 50%, pari ad € 278,77 per complessivi € 7.900,69;

DARE ATTO che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio di cui al presente provvedimento avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;

IMPUTARE la somma di € 7.900,69 per il pagamento del debito in oggetto alle risorse allocate al cap. 2004 del bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2024 nei limiti degli stanziamenti previsti nella seconda annualità 2023, prenotando la relativa spesa;

DEMANDARE al Responsabile della I Direzione dott.ssa Tripodo per l'emanazione dei provvedimenti relativi all'assunzione dell'impegno di spesa e alla liquidazione conseguente al presente provvedimento;

TRASMETTERE il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

IL COMMISSARIO AD ACTA
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO R.CARRUBBA